

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII N. 13

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1983

Risoluzione

sull'esercizio del diritto di voto da parte di cittadini della Comunità che non sono cittadini dello Stato membro nel quale hanno residenza stabile, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 14-17 giugno 1984

Annunziata il 16 gennaio 1984

IL PARLAMENTO EUROPEO.

fondandosi sull'Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto,

fondandosi sulla sua proposta di decisione recante il progetto per un Atto di adozione di talune disposizioni di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo nonché sulle sue risoluzioni del 10 marzo 1982 e del 9 marzo 1983,

considerando che dev'essere assicurata ad ogni cittadino che abbia la residenza in uno Stato membro della Comunità la

possibilità di esercitare il suo diritto di elettorato attivo nelle elezioni al Parlamento europeo,

considerando che alcuni Stati membri autorizzano unicamente l'esercizio diretto e personale del voto, escludendo quindi il voto per posta o per delega;

vista la risposta del Consiglio all'interrogazione orale con discussione del gruppo socialista concernente l'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del 14-17 giugno 1984 (doc.),

1. — deplora che alcuni Stati membri non abbiano finora dato seguito all'ap-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pello contenuto nella dichiarazione del Consiglio del 25 maggio 1983;

2. — auspica inoltre che il Consiglio, la Commissione e in particolare gli Stati membri facciano tutto il possibile affinché quei cittadini comunitari che hanno residenza stabile in uno Stato membro diverso dallo Stato di cui hanno la nazionalità possano esercitare il loro diritto di voto senza essere obbligati a rientrare a tale scopo nel loro paese d'origine nei giorni delle elezioni;

3. — chiede pertanto a quegli Stati membri i cui cittadini si trovano nella suddetta situazione a:

a) introdurre il diritto di voto per posta per quei connazionali che hanno residenza stabile in un altro Stato membro o a

b) accordarsi con gli altri Stati membri affinché i propri cittadini possano eleggere i candidati del loro paese di origine negli Stati membri in cui essi hanno residenza stabile, in seggi elettorali istituite nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari o comunque sotto la responsabilità di queste ultime;

4. — invita gli Stati membri a consentire, ai cittadini di altri Stati membri che hanno residenza stabile sul loro territorio, l'esercizio del diritto di voto senza l'obbligo di far rientro nel proprio paese d'origine,

a) concedendo loro il diritto di eleggere i candidati del paese membro in cui hanno residenza stabile, oppure

b) dando loro la possibilità, dietro accordo con il loro paese d'origine, di eleggere i candidati di quest'ultimo in seggi elettorali istituite nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari o comunque sotto la responsabilità di queste ultime;

5. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e governi degli Stati membri.

H.J. OPITZ

Segretario generale

PIETER DANKERT

Presidente